

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020**

Alla luce delle recenti e numerose modifiche della normativa di riferimento e delle relative disposizioni attuative del CODICE ANTIMAFIA, è adottata la seguente Circolare Applicativa.

**ARTEA – Circolare applicativa n. 13/2020. REV 04****Modifiche al Decreto legislativo n. 159/2011 - CODICE ANTIMAFIA****Applicazione delle disposizioni attuative a seguito di modifiche della normativa**

La precedente circolare **ARTEA n. 13/2020 REV 03 protocollo n. 6164 del 17/05/2021** ha riportato talune semplificazioni delle procedure di acquisizione della documentazione antimafia propedeutiche all'erogazione degli aiuti, introdotte dal legislatore nazionale a causa della pandemia Covid-19.

In particolare:

- l'art. 78, comma 1-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

*“Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”.*

-l'art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

*“Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **fino al 31 dicembre 2021**, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati ... omissis ...”.*

La presente comunicazione modifica ed integra la circolare **n. 13/2020 REV 03.**

Le sopraindicate disposizioni, difatti, sono stata successivamente modificata dall'art. 51, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, **dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:**

*“Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **fino al 30 giugno 2023**, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi,*

*sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati ... omissis ...".*

Viene quindi definito che le condizioni restrittive disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del Codice Antimafia **fino al 30 giugno 2023.**

Ribadiamo tuttavia che non è possibile procedere all'erogazione dei fondi europei in carenza dell'attivazione della richiesta di consultazione della BDNA.

**Informiamo infine che l'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ha così modificato il codice antimafia:**

a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "europei o" sono sostituite dalle seguenti: "europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi";

b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "25.000"».

Pertanto:

- in applicazione del citato articolo 83, comma 3-bis, nel caso di aziende che detengono terreni **sussiste l'obbligo<sup>1</sup> per l'Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia per importi superiori a € 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei<sup>2</sup>**
- in applicazione del citato articolo 91, comma 1-bis, l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

Il Dirigente

Stefano Segati

---

<sup>1</sup> Senza termine di scadenza

<sup>2</sup> Nel caso di erogazione di fondi statali si applica la soglia di € 5.000 per l'acquisizione della comunicazione antimafia.

Allegato

## PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020

Modifica al Decreto legislativo n. 159/2011 - CODICE ANTIMAFIA.  
Aggiornamenti normativi.

### PREMESSA

A partire dal **19 novembre 2017<sup>3</sup>**, in caso di aziende che usufruiscono di contributi su fondi europei di Politica Agricola Comunitaria per **importo superiore a 5.000,00 €<sup>4</sup>**, è necessario acquisire, prima del pagamento dell'aiuto, **L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA** tramite accesso alla banca dati nazionale unica antimafia (BDNA), istituita dall'art. 96 del Decreto legislativo n. 159/2011 (Codice Antimafia).

L'importo di 5.000,00 euro è stato **incrementato a 25.000,00 euro sino al 31.12.2018** (art. 1, comma 1142, della L. 27 dicembre 2017 n. 205). ). Pertanto fino al 31/12/2018 l'informativa non è richiesta per importi uguali o inferiori a 25.000 euro. Tale disposizione transitoria è stata **prorogata** al **31.12.2019** (art. 24, comma 1-bis, Decreto Legge n. 113 del 4 Ottobre 2018 convertito in legge 1° Dicembre 2018 n. 132) e **quindi ulteriormente prorogata** fino al **31.12.2020** (Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 - Decreto Milleproroghe, art. 10, convertito in legge 28 febbraio 2020 n. 8) e **quindi ulteriormente prorogata** fino al **31.12.2021** (Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 - Decreto 'mille proroghe', art. 10, comma 4).

**Tale importo è stato definitivamente portato a 25.000,00 euro con la Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152**, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" **art. 48-bis**.

Il Codice Antimafia è stato inoltre modificato in relazione all'insorgere dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in **Legge n. 27 del 24 aprile 2020** (cosiddetta 'cura Italia') ha introdotto ulteriori modifiche ed integrazioni al testo vigente.

---

<sup>3</sup> l'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha modificato il D.lgs. n. 159/2011, aggiungendo il comma 3-bis all'art. 83. Il nuovo comma stabilisce che *"la documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei"*. Analogamente, con l'art. 28, comma 1 della medesima legge 161/2017 è stato aggiunto il comma 1-bis di ugual contenuto all'articolo 91 (Informazione antimafia). Entrambe le disposizioni sono entrate in vigore il 19/11/2017.

<sup>4</sup> il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha apportato ulteriori modifiche ai commi sopra citati (art. 83, comma 3-bis e art. 91, comma 1-bis), introducendo il limite dell'importo superiore a 5.000 euro per i pagamenti relativi ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei, al di sotto del quale non è richiesta l'acquisizione dell'anzidetta documentazione (informazione).

Si rammenta infine che la documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia. La documentazione antimafia riguarda i soggetti che nell'impresa svolgono funzioni di legale rappresentanza, i direttori tecnici e, per l'informativa antimafia, anche i loro familiari conviventi (art. 85).

La **comunicazione antimafia** consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67. **E' utilizzabile per 6 mesi** dalla data del rilascio, anche in forma autentica ed anche se rilasciata per altro procedimento.

L'**informazione antimafia** consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società ed imprese interessate. **E' utilizzabile per 12 mesi** dalla data del rilascio, anche in forma autentica ed anche se rilasciata per altro procedimento, sempre che nel frattempo non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario.

La richiesta deve essere indirizzata al Prefetto del luogo in cui risiede il richiedente (art. 87) ed è conseguita mediante la consultazione della banca dati nazionale (BDNA) dai soggetti appositamente autorizzati e di cui all'art. 97 del Decreto in esame.

Se dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto oppure un tentativo di infiltrazione mafiosa, il Prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro 30 gg dalla data della consultazione. Se le verifiche sono particolarmente complesse, il prefetto ne dà comunicazione immediata all'amministrazione richiedente, e fornisce l'informazione entro i quarantacinque giorni successivi **(30 gg + 45 1gg)**. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della Banca dati è eseguita per un soggetto che risulti non censito. In caso di urgenza, il Prefetto deve rispondere entro i 15 gg dalla richiesta.

**In via generale:** Decorsi trenta (30) giorni dalla richiesta **oppure in caso di urgenza**, l'amministrazione procede in assenza dell'informazione antimafia. In questo caso le erogazioni sono effettuate **sotto condizione risolutiva**.

#### Comunicazioni Ministero dell'Interno.

Il **Ministero dell'Interno** con nota N 11001/119/20(8) del 25/02/2014 **ha chiarito** che *"nel caso di erogazione dei contributi FEASR la documentazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accooglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto"*.

#### Principali comunicazioni AGEA Coordinamento.

##### ➤ **Circolare n. 4435 del 22/01/2018**

**OGGETTO:** Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella Circolare si dà atto della modifica al 'Codice Antimafia' operato con Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 (comma 3 bis all'articolo 83) entrata in vigore il 19 novembre 2017.

L'ambito applicativo di detta disposizione è riferito ad ogni aiuto concernente i fondi europei relativi alla PAC corrisposto in favore degli agricoltori che detengono terreni.

Nella circolare inoltre si descrive:

- Il quadro normativo;
- Ambito di applicazione e documentazione antimafia
- Concessioni di terreni agricoli demaniali
- Un prospetto riepilogativo ai fini delle erogazioni degli aiuti comunitari PAC, in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 (che verrà successivamente modificato).

➤ **Circolare n. 76178 del 03/10/2019**

OGGETTO: Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.

La circolare 76178/2019 disciplina la procedura operativa da applicare per la verifica antimafia, a seguito dell'approvazione della convenzione per la trasmissione di dati e informazioni per il rilascio delle certificazioni antimafia tra l'AGEA e il Ministero dell'Interno.

Nella Circolare sono adottate le definizioni di:

- Banca dati delle dichiarazioni dei beneficiari: insieme dei dati riportati nelle autocertificazioni che ciascun Organismo Pagatore raccoglie in relazione ad un fascicolo aziendale, sincronizzati sul sistema centrale di AGEA.
- Banca dati degli esiti negativi: insieme degli esiti negativi che ciascun Organismo Pagatore riceve a seguito della consultazione della BDNA, sincronizzati sul sistema centrale di AGEA
- Banca dati degli esiti positivi: insieme degli esiti positivi che AGEA riceve con PEC a seguito della consultazione della BDNA.

Viene inoltre definito che le informazioni relative alle dichiarazioni propedeutiche al rilascio della certificazione nonché l'elenco dei soggetti interessati e le informazioni in esse riportati, devono essere inserite in apposita sezione del fascicolo aziendale.

Quindi, seguendo specifiche procedure, l'Organismo pagatore competente provvede a inoltrare 'massivamente' ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN.

➤ **Circolare n. 12575 del 17/02/2020 (+ Circolare n. 13057 del 18/02/2020 di errata corrige)**

Oggetto: Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018.

Gli Organismi Pagatori sono tenuti ad acquisire la documentazione antimafia con le modalità previste dagli articoli n. 83 e seguenti del Codice Antimafia e della Circolare AGEA n. 4435 del 22/01/2018 nella fase di erogazione dei contributi.

Alla luce di richieste di chiarimento e delle modifiche normative intervenute per l'anno 2020, viene indicato un **prospetto riepilogativo**<sup>5</sup> degli adempimenti antimafia (modificato con circolare n. 13057 del 18/02/2020 di errata corrige).

➤ **Circolare n. 16116 del 27/02/2020**

OGGETTO: Procedura per l'acquisizione della certificazione antimafia di cui al D. Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

La circolare comunica aggiornamenti sul servizio di richiesta multipla ('massiva') per l'ottenimento della certificazione antimafia.

Per la fine del mese di febbraio 2020, sarà riattivato il flusso di richieste massive.

Viene inoltre segnalato, in caso di doppia richiesta alla BDNA ed in presenza di un esito negativo relativo ad un precedente procedimento, che è necessario inserire la seconda richiesta con un intervallo temporale minimo di 10 giorni. In caso contrario la Prefettura elaborerà le richieste separatamente e non si avvarrà dell'esito in portafoglio.

➤ **Circolare n. 36273 del 28/05/2020**

OGGETTO: Acquisizione della documentazione antimafia - modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha introdotto alcune modifiche al D.lgs. n. 159/2011 che semplificano le procedure di acquisizione della documentazione antimafia e incidono, di conseguenza, sull'erogazione degli aiuti. Di seguito le principali novità che riguardano il settore agricolo:

**1.** In primo luogo, l'art. 78, comma 3-quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ha aggiunto la parola "erogazioni" all'art. 83, comma 3, lettera e), del D.lgs. n. 159/2011, risultando il periodo così riformulato:

"e) per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro".

L'inserimento della parola "erogazioni" comporta che per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, la documentazione antimafia non è richiesta quando la somma complessiva dell'erogazione è inferiore o uguale a 150.000 €.

**2.** L'art. 78, comma 2-undecies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha aggiunto la parola "statali" all'art.83, comma 3-bis, del D.lgs. n. 159/2011 riformulando così il periodo:

---

<sup>5</sup> La tabella è indicata nel testo della presente Circolare (TABELLA RIEPILOGATIVA degli ADEMPIMENTI)

“La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei o statali per un importo superiore a 5.000 euro”.

Pertanto, nel caso di aziende che detengono terreni sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia per importi superiori a € 25.000<sup>6</sup> nel caso di erogazione di fondi europei, mentre nel caso di erogazione di fondi statali si applica la soglia di € 5.000 per l'acquisizione della comunicazione antimafia.

**3.** L'art. 78, comma 1-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce che

“Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”.

Pertanto, gli Organismi pagatori, in vigenza della situazione emergenziale, possono procedere immediatamente sotto condizione risolutiva all'erogazione sia di fondi europei che nazionali, ancorché non sia stata attivata la richiesta di consultazione della BDNA. A tal proposito, come precisato dal Ministero dell'Interno con nota dell'11 ottobre 2018, “si sottolinea la necessità che il differimento della richiesta di accertamento antimafia rispetto alla concessione del beneficio sia contenuto entro stretti limiti temporali, anche al fine di non pregiudicare l'effettivo, eventuale recupero di quanto corrisposto sotto condizione risolutiva”.

**4.** L'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce che “In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli

---

<sup>6</sup> Come già indicato, l'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, ha disposto anche per l'anno 2020 che “Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020” e l'art. 10, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 ha prorogato tali disposizioni fino al 31 dicembre 2021 (“All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132, le parole ‘31 dicembre 2020’ sono sostituite dalle seguenti: ‘**31 dicembre 2021**’.”)

adempimenti di cui al comma 1-quinquies<sup>7</sup> al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva”.

La suddetta disposizione si applica agli aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse nazionali.

**5.** Con riferimento al paragrafo 2 della circolare AGEA prot. n. 24085 del 31 marzo 2020 relativo alla validità del documento di identità si comunica che, in applicazione delle modifiche introdotte in sede di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la validità dei documenti è automaticamente prorogata al 31 agosto 2020 per tutti i documenti scaduti o in scadenza alla data del 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del DL Cura Italia.

➤ **Circolare n. 11440 del 18/02/2021**

OGGETTO: Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19.

Facendo seguito alla precedente Circolare AGEA prot. n. 36273 del 28 maggio 2020, si dà atto che

- l'art. 78, comma 1-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce che *“Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”*

e che successivamente

- l'art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ha stabilito che *“Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al **31 dicembre 2021**, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati ... omissis ...”*.

---

<sup>7</sup> 1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma 1-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni: a) comma 7 dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; c) articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; d) articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

➤ **Circolare n. 3166 del 18/01/2022**

**OGGETTO: Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21**

Le circolari AGEA prot. n. 36273 del 28 maggio 2020 e prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021 riportano talune semplificazioni delle procedure di acquisizione della documentazione antimafia propedeutiche all'erogazione degli aiuti, introdotte dal legislatore a causa della pandemia Covid-19.

In particolare, l'art. 78, comma 1-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce che *“Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”*.

Successivamente, l'art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ha stabilito che *“Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati ... omissis ...”*.

La predetta disposizione è stata successivamente modificata dall'art. 51, comma 1, lett. c), n. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: *“Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati ... omissis ...”*.

Pertanto, gli Organismi pagatori possono procedere immediatamente sotto condizione risolutiva all'erogazione sia di fondi europei che nazionali, ancorché non sia stata attivata la richiesta di consultazione della BDNA.

A tal proposito, come precisato dal Ministero dell'Interno con nota dell'11 ottobre 2018, *“si sottolinea la necessità che il differimento della richiesta di accertamento antimafia rispetto alla concessione del beneficio sia contenuto entro stretti limiti temporali, anche al fine di non pregiudicare l'effettivo, eventuale recupero di quanto corrisposto sotto condizione risolutiva”*.

Infine, l'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ha così modificato il codice antimafia:

- a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "europei o" sono sostituite dalle seguenti: "europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi";
- b) all'articolo 91, comma 1-bis, la parola: "5.000" è sostituita dalla seguente: "25.000"».

Pertanto, in applicazione del citato articolo 83, comma 3-bis, nel caso di aziende che detengono terreni sussiste l'obbligo per l'Amministrazione di acquisire la documentazione antimafia per

importi superiori a € 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei, mentre nel caso di erogazione di fondi statali si applica la soglia di € 5.000 per l'acquisizione della comunicazione antimafia.

Inoltre, in applicazione del citato articolo 91, comma 1-bis, l'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro.

Comunicazioni Regione Toscana.

**Lettera Direttore Generale Regione Toscana Prot. n. AOOGR / AD Prot. 440848 del 27/11/2019.**

OGGETTO: Disciplina in materia di rilascio della documentazione antimafia finalizzata alla concessione di erogazioni. Indirizzi alle strutture.

La circolare intende dare indicazioni a tutte le strutture regionali interessate ed agli Enti dipendenti in merito alle azioni da svolgere, secondo quanto previsto dal legislatore nazionale, in ipotesi di mancato rilascio della documentazione antimafia finalizzata alla concessione di erogazioni.

Le nota conclude che, trascorso il termine dei 30 giorni, in pendenza di richieste di informazione rimaste inevase, qualora sia necessario effettuare un nuovo pagamento a titolo di SAL/Saldo al medesimo soggetto per il quale l'informazione è stata richiesta, è possibile procedere ad un'ulteriore erogazione sotto condizione risolutiva, fondando giuridicamente l'atto di erogazione sul presupposto della medesima ed originaria richiesta di informazione antimafia. Ciò vale sia nel caso di più erogazioni relative alla medesima operazione, sia nel caso di erogazioni relative ad operazioni distinte, afferenti al medesimo soggetto per il quale è stata richiesta l'informazione.

**Lettera Direttore Generale Regione Toscana Prot. n. AOOGR / AD Prot. 225076 del 30/06/2020.**

Oggetto: Disciplina in materia di rilascio della documentazione antimafia finalizzata alla concessione di erogazioni. Indirizzi alle strutture. Aggiornamenti.

La circolare è un aggiornamento alla precedente Circolare n. 0440848 del 27/11/2019 al fine di rendere conto delle novità introdotte dalla produzione normativa nazionale a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19, volte alla semplificazione e alla maggiore celerità delle procedure amministrative.

La circolare ripercorre la produzione normativa in materia di antimafia fino alla recentissima novità introdotta dall'articolo 78, comma 3-quinquies, del D.L. 18/2020, che inserisce, a partire dal 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della l. 27/2020) le erogazioni fino a 150.000 euro tra gli atti esentati dall'obbligo di acquisizione della

documentazione antimafia (aggiungendo la parola “erogazioni” all’art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 159/2011).

Ciò comporta che, prima della modifica sopra descritta, per le erogazioni della tipologia suindicata di importo non superiore a 150.000 euro fosse richiesta la comunicazione antimafia (per importi superiori è dovuta invece l’informazione), ma che, in applicazione del novellato articolo 83, comma 3, lettera e) del d.lgs. 159/2011, oggi tale documentazione non sia più dovuta.

La circolare precisa che la ricostruzione deriva dalla lettura coordinata delle norme nazionali emanate e dall’esame dei primi provvedimenti adottati a livello nazionale, facendo salva ogni eventuale e diversa interpretazione futura da parte delle autorità nazionali competenti in materia.

La circolare conclude che “Restano confermate le indicazioni alle strutture, contenute nella circolare n. 440848 del 27/11/2019, circa la informazione antimafia da acquisire per erogazioni di importi superiori a 150.000 euro, facendo ovviamente salve eventuali diverse disposizioni in casi specifici di erogazioni, dettate dalla disciplina nazionale.”

Comunicazioni A.R.T.E.A.

#### **ARTEA PSR investimenti**

- Circolare applicativa 02/2017 - REV\_03 del 15/01/2019.  
La circolare, nelle 3 revisioni, indica le disposizioni previste dalla normativa nazionale e dall’attuazione indicata dal Ministero dell’Interno.
- Lettera prot. n. 119404 del 06/06/2019  
OGGETTO: PSR 2014-2020. Modifiche al Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 relativo al "Codice delle leggi antimafia". Integrazione alla precedente nota n. 98139 del 16/05/2018.  
La lettera aggiorna le procedure operative di RICHIESTA, REGISTRAZIONE ed ARCHIVIAZIONE dell’INFORMAZIONE ANTIMAFIA nell’id 7 del Fascicolo Aziendale.

#### **ARTEA Domanda Unica – Misure a superficie – OCM vitivinicolo**

- Lettera Prot. n. 165264 del 29/10/2018.  
OGGETTO: Indicazioni relative alla procedura di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive nell’ambito della richiesta dell’informativa antimafia, relativa ai procedimenti della Domanda Unica, delle OCM e delle misure 10-11-13 del PSR.
- Lettera Prot. n. 161668 del 21/11/2018.  
OGGETTO : informativa ai CAA che i beneficiari in possesso di un Fascicolo aziendale, depositato presso un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA), devono inoltrare le dichiarazioni sostitutive rivolgendosi direttamente al CAA al quale hanno conferito mandato. Lo Sportello provvederà ad inserirle nel Fascicolo aziendale allo scopo di presentare la richiesta d’informazione antimafia nella banca dati nazionale unica antimafia (BDNA).

- Lettera Prot. 33136 del 4/3/2019.  
OGGETTO: Indicazioni relative alla procedura di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive nell'ambito della richiesta dell'informazione antimafia (D.lgs. 159/2011), relativa ai procedimenti della Domanda Unica, delle OCM e delle misure 10-11-13 del PSR. Sostituzione della comunicazione prot. 165264 del 29/10/2018.